

NORMATIVA

CONGEDO RETRIBUITO DI DUE ANNI PER ASSISTERE I FIGLI DISABILI

da Scuola&Scuola del 25/1/2004

La legge Finanziaria 2004 (commi 105,106 art. 3 legge 24.12.2003 n. 350), modifica l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151, il quale per l'assistenza dell'handicappato in situazione di gravità attribuisce il diritto a un congedo retribuito fino a due anni, continuativo o frazionato, a favore della madre o, in alternativa, del padre (il diritto spetta anche ai genitori adottivi) o, dopo la loro scomparsa, a favore di uno dei fratelli o sorelle conviventi.

Tale diritto nel testo originario era subordinato al perdurare dell'assistenza da almeno 5 anni, ora con la modifica introdotta dalla Legge Finanziaria, tale condizione viene a cessare e quindi il diritto è immediatamente fruibile.

In una prossima scheda ci soffermeremo diffusamente su tale forma di congedo, resta da notare che la modifica introdotta dalla recente legge finanziaria non elimina il limite della norma che, nell'elenco dei possibili beneficiari, non include né il coniuge né i figli che assistono l'handicappato.